

IMPOSTE E TASSEdi **FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI****Bonus edilizi, ripartizione dei crediti e Fondo indigenti**

L'Agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di procedere con l'annullamento della scelta per la ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui per cessione o sconto in fattura dei bonus e alla possibilità di ottenere un contributo del 90% sugli interventi da superbonus.

Dal 5.10.2023, utilizzando la specifica piattaforma relativa alla cessione crediti, **sarà possibile chiedere l'annullamento** della comunicazione relativa alla ripartizione in 10 rate dei crediti residui. Con il provvedimento n. 332687/2023, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito le necessarie istruzioni e il modello per l'annullamento della precedente opzione, di cui al provvedimento 18.04.2023, n. 132123.

Si tratta, quindi, di intervenire sulla precedente comunicazione inviata per la **ripartizione in 10 rate dei crediti residui** derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura ovvero dei crediti non ancora utilizzati, ai sensi dell'art. 9, c. 4 D.L. 176/2022. La richiesta deve essere effettuata tramite il servizio web denominato *"Piattaforma cessione crediti"*, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, anche avvalendosi di un intermediario, di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, delegato alla consultazione del *"Cassetto fiscale"*.

Nelle more di attivazione del servizio appena indicato, fornitori o i cessionari dovranno utilizzare il **modello allegato al provvedimento** in commento (denominato *"Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui"*), debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o con firma autografa apposta dal titolare del credito (in tale ultimo caso la richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valida); la trasmissione dovrà avvenire mediante PEC all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e l'esito della richiesta sarà comunicato entro i successivi 30 giorni.

L'accoglimento della richiesta comporta la **riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili dalla ripartizione in 10 rate e il ripristino dell'ammontare della rata del credito originario**, cui saranno attribuiti il codice tributo, l'anno di riferimento e la scadenza iniziale (quella antecedente la richiesta di ripartizione in 10 rate).

Dal 2.10 al 31.10.2023 è possibile anche presentare le domande per l'ottenimento del **contributo a fondo perduto** determinato sulle spese sostenute, dal 1.01.2023 al 31.10.2023, sugli interventi edilizi eseguiti sugli immobili adibiti a prima casa e parti comuni dei condomini. Pronte, infatti, istruzioni e modello e fissato il termine di presentazione delle istanze da presentare esclusivamente in via telematica.

L'art. 9, c. 3 D.L. 176/2022 ha previsto l'erogazione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'art. 119, cc. 8-bis e 8-bis.1 D.L. 34/2020 e che **sostengono spese per interventi agevolati con il superbonus**, di cui ai periodi primo e terzo dell'art. 119, c. 8-bis D.L. 34/2020.

Il contributo, come indicato anche dal provvedimento direttoriale n. 332648/2023 che ha fissato modalità, modello e termini di presentazione dell'istanza, viene erogato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri e di modalità definite dal D.M. 31.07.2023 e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il contributo spetta per le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con superbonus con aliquota al **90%** effettuati su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da 2 a 4 unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari poste all'interno dei predetti edifici o condomini ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari indipendenti e autonome collocate in edifici plurifamiliari.

L'agevolazione è erogata alla **persona fisica che sostiene le spese**, ma che presenta un **reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro**, determinato ai sensi dell'art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 34/2020 e che risulta **titolare di un diritto** di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio e abbia adibito la predetta unità immobiliare ad **abitazione principale**; beneficiari dell'agevolazione sono anche gli **eredi** che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal *de cuius*. La base per il calcolo della misura del contributo è il *quantum* di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a **96.000 euro** e, di conseguenza, l'ammontare del contributo richiesto è pari al **10%** delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. L'istanza, completa dei dati del richiedente (codice fiscale, iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il rispetto delle condizioni richieste) potrà essere presentata anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del *"Cassetto fiscale"*, con il modello allegato al provvedimento, esclusivamente in via